

Voci. Ai voti! ai voti!

CAPONE. Ho domandato la parola.

Voci. No! no!

Altre voci. Parli! parli!

CAPONE. L'onorevole Castelli suppone che per la procedura penale già in vigore nel Napolitano, bastava il decorso del biennio perchè si potesse tramutare in una dichiarazione di innocenza la sentenza di conservarsi gli atti in archivio. Ciò non è esatto.

Debbesi anzitutto distinguere due stadi nella nostra legislazione, e sventuratamente il signor Paparo cade precisamente nel punto intermedio dove si incontrano e s'innestano le due legislazioni.

Per le leggi napolitane del 1819, quando il processo penale trovavasi in un certo stadio ed arrestavasi nel suo corso per insufficienza di prove, vi era veramente il biennio mentovato dall'onorevole Lazzaro, oltre il quale non era dato ripigliare il processo stesso. Però questo biennio non portava da sè solo e *de jure* la cancellazione della rubrica nei registri penali, eravi necessaria sempre una dichiarazione del magistrato, una novella informazione per la quale si dicesse che non essendo intervenute novelle prove si cancellava la rubrica, e non davasi adito ad ulteriore procedimento.

Venendo ora alla specie mancherebbe questa seconda dichiarazione, senza la quale il ragionamento dell'onorevole Lazzaro non potrebbe ammettersi.

Ma nella fattispecie poi succedè qualche cosa di ben differente, che sempre più viene a sostegno della mia opinione, ed è questo.

Il Codice penale sardo del 1859 esteso alle provincie napolitane (e su ciò mi appello a tutti coloro i quali appartengono alle antiche provincie d'onde questo Codice divenne a noi) non conosce il biennio del quale abbiamo accennato. Invece porta che la estinzione dell'azione penale non si ottiene che mediante l'elasso di tempo, di gran lunga maggiore, portato dalle regole proprie della prescrizione in materia penale. Or il processo concernente il signor Paparo incontrossi coll'attuazione del nuovo Codice penale e quindi la estinzione di esso processo non può ottenersi che mediante il periodo di tempo, certo non breve, necessario alla prescrizione.

Indi è chiaro che non possono punto oggi ritenersi cancellate le rubriche di cui parlava l'onorevole Lazzaro, malgrado lo scorso biennio.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellana ha domandato la parola per un fatto personale.

MELLANA. La Camera ha udito come l'onorevole guardasigilli ha creduto di trovar un bel tema per fare una protesta, trannechè ha scelto male l'individuo al caso suo.

Gli atti parlamentari e tutta la mia vita stanno testimoni come io abbia sempre ripetuto essere proprio di un paese libero che si considerassero nelle finanze dello Stato le finanze individuali, e come ognuno dovesse es-

sere geloso di questo patrimonio comune non più di un despota, ma della nazione, ed io non ho mai sostenuto la tesi che egli ha posto dinanzi.

Io ho detto che nessuno mai potrà colpire con uno stigmato d'immoralità un consigliere comunale o sia sindaco per ciò solo che non abbia posto tutta l'attenzione e la severità nel fare un attestato di povertà, ladove non si rechi danno ai terzi. Io anzi ho sostenuto che non ci poteva essere danno pelle finanze perchè, sempre quando si riconoscesse che questo infelice dichiarato povero non lo fosse, il fisco aveva sempre diritto di farsi rimborsare le spese.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Risponderò all'onorevole Mellana che in quanto alle conseguenze di quell'atto egli è indubitato che col certificato di povertà non si pagano le spese, e il fisco per riscuoterle ha bisogno di abbattere la presunzione che nasce dal certificato d'indigenza, ha d'uopo di dimostrare che ci sia la proprietà, locchè diventa molto difficile.

Del resto io sono lietissimo che il deputato Mellana abbia chiarito il suo pensiero, che forse per la pochezza della mia mente io non aveva afferrato intero.

Voci. Ai voti! ai voti!

MAZZARELLA. Credo che abbiamo ridotta la questione ad una discussione meramente accademica. Restiamo sul terreno legale.

L'articolo 104 della legge elettorale parla di condanna, non tien conto di una semplice azione. Non è necessario di esaminare se il biennio sia trascorso o no: il fatto è che condanna non vi è stata. Quindi teniamoci fermi al disposto nell'articolo 104 e abbandoniamo una discussione che non può menare ad alcun risultato pratico, poichè il Paparo deve essere ammesso come legittimamente eletto, non essendovi stata condanna contra di lui.

Voci. Ai voti! ai voti!

DE LUCA. Io sono obbligato a dichiarare, dacchè il signor barone Paparo appartiene alla mia provincia, ch'egli è un vero gentiluomo, che è una persona la quale, e per la specchiata sua probità, e pei suoi pregi, merita di sedere in questo Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio le quali sono per la convalidazione dell'elezione del collegio di Serra San Bruno.

(Sono approvate.)

DEPRETIS, relatore. A nome del IX ufficio ho l'onore di riferire sulle operazioni elettorali del collegio di Lucera.

Questo collegio è diviso in 6 sezioni, e conta 1054 elettori iscritti. Nel primo scrutinio intervennero 484 elettori. Il signor Domenico Mauro ebbe 130 voti, il sacerdote Pietro Antonio Catalano n'ebbe 151, il signor cavaliere Gaetano De Troja 86, il cavaliere Raffaele Granata 64, Mascia Edoardo 26. Altri voti andarono dispersi su vari candidati, o vennero annullati,